

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DR. VINCENZO ZACCAGNINO
ex Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg)
tel. n. 329/8325400 - pec: aspvincenzozaccagnino@legalmail.it

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE

Reg. Serv. n. 27 dell'11/06/2026

Oggetto: Approvazione dello schema e autorizzazione alla stipula dell'Addendum al contratto di filiera "vendita grano duro pugliese 100%".

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **undici** del mese di **giugno**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la deliberazione del C. d'A. n. 66 del 18.09.2023 che dispone l'adesione alla filiera di grano duro 100% italiano con la Casillo Spa Società Benefit per le prossime annate agrarie 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026 alle condizioni previste nel protocollo di intesa e nel disciplinare tecnico ivi accluso stipulato in data 15.05.2018 presso la Presidenza della Regione Puglia, tra questa ASP, la Regione Puglia, la Coldiretti di Foggia e la Casillo Spa Società Benefit;

Richiamata la precedente determinazione n. 85 del 18.12.2025, con la quale, altresì, si disponeva l'approvazione di apposito schema di contratto con la Casillo Spa Società Benefit, contenente le clausole e le condizioni tutte derivanti dal disciplinare tecnico per la vendita del grano duro in produzione su Ha. 614 di terreni dell'ASP e da destinare a filiera "*grano duro 100% pugliese*".

Preso atto che, a decorrere dal 30 marzo 2026, la CUN (Commissione Unica Nazionale) per il settore cerealicolo ha introdotto nuove regolamentazioni per la definizione del prezzo del grano;

Ritenuto, pertanto, fondamentale procedere ad una parziale modifica o alla integrazione delle condizioni dell'originario contratto sottoscritto in data 19.12.2025 giusto rep. n. 1443, registrato all'Agenzia delle Entrate di San Severo con il n. 980 serie 3, attraverso la stipula di un Addendum al sopracitato contratto di filiera, il cui schema è stato preventivamente concordato e sottoscritto da entrambi le parti in data 11.06.2026;

Visto l'allegato schema di "Addendum al Contratto di Filiera", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il Piano colturale triennale 2025-2028, approvato con delibera del C.d A. n.57/2025;

Visto il Piano colturale annuale 2025-2026, approvato con delibera del C.d A. n.58/2025;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione, approvato come previsto;

Visto il *regolamento di contabilità*, approvato con deliberazione del C.d'A. n.8 del 14.03.2012, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il *regolamento di organizzazione ed accesso all'impiego*, approvato con deliberazione del C. d'A. n.29 del 29.12.2010, esecutiva ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema dell'addendum al contratto di filiera, allegato al presente atto, tra l'**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "dr. Vincenzo Zaccagnino"** e la **ditta Casillo Spa Società Benefit**;
2. **di confermare** che tutte le restanti clausole, contenute nel contratto originario del 19.12.2025, non modificati dal presente atto, rimangono validi, efficaci;
3. **di autorizzare** la formale sottoscrizione dell'Addendum da parte di entrambi le parti;
4. **di dare atto che** dal presente provvedimento non scaturiscono spese a carico del bilancio dell'ASP, in quanto da esso consegue l'introito relativo alla vendita del grano duro in produzione nella corrente annata agraria 2025/2026;

Allegato - schema Addendum al contratto di filiera

f.to **Il Responsabile del Settore**
dr. Michele Rendina

La presente determinazione, ai sensi dell'art.14 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi istituzionali:

- viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
- viene trasmessa al Presidente, al Direttore Generale ed ai responsabili di servizio interessati.
- non comportando impegno di spesa non è sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario.

f.to **Il Responsabile del Settore**
dr. Michele Rendina

CONTRATTO DI VENDITA CEREALI

ADDENDUM ALL'ACCORDO DI FILIERA SOTTOSCRITTO IN

DATA 19.12.2025

- 1) In data 19.12.2025, le sotto indicate parti, hanno stipulato un contratto di filiera avente per oggetto “*Vendita grano duro pugliese 100%*”, con scadenza a termine dei lavori e vendita del prodotto conseguito nell’ a.a. 2025/2026;
- 2) Ai sensi del Decreto MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) e del “Decreto Agricoltura” (operativo dal 18.03.2026) è stata istituita la CUN (Commissione Unica Nazionale) per il settore del grano duro;
- 3) Le parti con il presente, intendono adeguare il contratto in essere alle nuove disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi e valorizzazione della Filiera;

Le premesse costituiscono parte integrante del presente *addendum* che mira ad aggiornare le clausole contrattuali in materia di prezzi, pagamenti e riferimenti di mercato in conformità a quelli stabiliti dalla CUN.

Con il presente addendum, da valere ad ogni effetto di legge tra le parti:

1) L’xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c.f. e p. IVA xxxxxxxxxxxxxxxxx con sede in San Nicandro Garganico (Fg) - località S. Nazario, di seguito denominata “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” o semplicemente “xxx”, in persona del dr. Michele Rendina assistito dal Direttore Generale dell’Ente dr. Tommaso Pasqua;

E

2) la ditta xxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede in xxxxxx (xx) alla via xxxxxxxxxxxxxx., Codice fiscale e P. IVA xxxxxxxxxxxxx, rappresentata dal Presidente del CDA e Legale Rappresentante dott. xxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxx il xxxxxxxxxxxx, si prende atto e si controfirma il detto addendum al contratto di filiera per l’a.a. 2025/2026;

Le parti concordano che, a partire dalla sottoscrizione del presente addendum e fino alla scadenza del contratto in itinere, i metodi e i relativi prezzi del prodotto conseguito, oggetto di filiera, saranno determinati in base ai parametri e alle quotazioni ufficiali stabiliti dalla *Commissione Unica Nazionale del grano duro riferito alla PRODUZIONE SUD ITALIA*.

Senza scendere nei dettagli, si vanno ad elencare gli articoli del contratto di filiera che a seguito della costituzione della CUN vengono modificati o abrogati:

SI CONVIENE E SI STIPULA

- 1) Per le lettere c) e d) dell'art. 2 del contratto, non si può più far riferimento alle rilevazioni della Camera di Commercio di Foggia, ma devono essere presi in considerazione gli standard e i prezzi che verranno fissati dalla CUN durante il corrente anno. Al riguardo, a differenza di quanto stabilito dalla Camera di Commercio di Foggia, la CUN ha suddiviso il frumento duro produzione sud Italia in quattro fattispecie: *a) fino alto proteico – b) fino proteico – c) fino – d) convenzionale*. Tanto premesso, le parti stabiliscono che, alle lettere c) e d) dell'art. 2, ogni riferimento alle quotazioni della C.C.I.A.A. di Foggia per prodotto di tipo "fino", dovrà ritenersi sostituito con riferimento alle quotazioni della CUN per il FRUMENTO DURO PRODUZIONE SUD ITALIA "fino" (3.3 del listino CUN), mentre restano invariate le maggiorazioni concordate alle predette lettere c) e d) dell'art. 2 in relazione alle varie tipologie qualitative. La lettera d) del suddetto articolo 2 rimane invariata relativamente alla scelta del momento di fissazione del prezzo del prodotto conferito, sempre comunque entro il termine ultimo di cui all'art. 10 del contratto;
- 2) Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, le parti stabiliscono di fare riferimento esclusivo alle categorie di FRUMENTO DURO PRODUZIONE SUD ITALIA FINO (3.3) o CONVENZIONALE (3.4) quotate dalla Commissione Unica

Nazionale del Grano Duro ai fini della classificazione del prodotto consegnato avente tenore proteico inferiore a 13.5%.

In relazione all'art. 8 del contratto, le parti convengono l'applicazione di una riduzione unica del 3% nell'ipotesi di consegna di prodotto con peso ettolitrico inferiore a 78 kg/hl ma superiore a 75 kg/hl, mentre resta ferma la riduzione del 6% in caso di consegna di prodotto con peso ettolitrico inferiore a 75 kg/hl. Nell'ambito di tale articolo, ogni riferimento a prezzi e riduzioni stabilite dalla C.C.I.A.A. di Foggia dovrà ritenersi sostituito dal riferimento al contratto 102 dell'AGER di Bologna.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, deve ritenersi eliminato puramente e semplicemente ogni riferimento a differenti prezzi e riduzioni stabiliti dalla C.C.I.A.A. di Foggia, essendo le quotazioni della CUN espresse a termini "franco partenza centro di stoccaggio".

3) Trattandosi di un addendum all'accordo di filiera che non determina variazione delle condizioni economiche dell'accordo medesimo, il presente accordo non dovrà essere soggetto a registrazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente addendum, si rimanda alle clausole del contratto di filiera stipulato in data 19.12.2025, che restano valide ed efficaci.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto,

p. la ditta acquirente

Il legale rappresentante

p. l'ASP dr Vincenzo Zaccagnino

Il Direttore Generale

Dr. Tommaso Pasqua

Il Responsabile U.T.A.

Dr. Michele Rendina

ACCETTAZIONE ADDENDUM ALL'ACCORDO DI FILIERA

SOTTOSCRITTO IN DATA 19.12.2025

Il sottoscritto legale rappresentante della ditta acquirente Casillo SPA Società Benefit dichiara di accettare in forma specifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 comma 2 del codice civile, le modifiche, condizioni e le abrogazioni apportate con il presente addendum, che dichiara di ben conoscere in ogni aspetto e conseguenza e di accettare senza riserva alcuna.

San Nicandro Garganico, xx.xx.xxxx

p. la ditta acquirente

Il legale rappresentante

E' copia conforme al suo originale, da servirsi per uso amministrativo.

San Nicandro G.co, 11/06/2026



Il Direttore Generale
dr. Tommaso Pasqua

N. 148/2026 del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Dall'11/06/2026 al 26/06/2026

San Nicandro G.co, 11/06/2026



L'Addetto al Servizio
Enrico Foschi

Il sottoscritto legale rappresentante della ditta acquirente Casillo Spa Società Benefit di Corato (Ba), a nome e per conto della ditta medesima,

dichiaro

di accettare in forma specifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 comma 2 del codice civile, tutti i termini, modalità e condizioni stabiliti nella presente determinazione n.8/2025 e negli atti in essa allegati e/o richiamati, che dichiaro di conoscere in ogni loro parte e che qui all'atto sottoscrivo.

Addì, _____

(firma leggibile e per esteso)